

03/02/2025

Fringe benefit, dichiarazione sostitutiva del lavoratore in forma “leggera”

Di Redazione

La Legge di Bilancio 2024 ha innovato la disciplina dei cosiddetti fringe benefit, estendendone la portata applicativa e modificando il limite entro cui l'attribuzione risulta esentasse in capo al lavoratore dipendente. La misura è stata stata confermata ed estesa dalla Manovra 2025 anche al triennio 2025-2027.

Il nuovo regime, in deroga all'articolo 51, comma 3 Tuir, essenzialmente prevede:

- L'innalzamento e la differenziazione dei limiti di non imponibilità;
- L'inclusione tra i *fringe benefit* dei rimborsi per il pagamento delle **utenze domestiche** del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica, del gas naturale e le spese per **l'affitto della prima casa** o quelle per gli **interessi sul mutuo relativo alla prima casa** ad uso abitativo.

La formulazione vigente esclude dalla formazione del reddito imponibile i beni, servizi e rimborsi sopra detti, **entro il limite complessivo**:

- **di euro 1.000**, per i lavoratori privi di figli fiscalmente a carico;
- **di euro 2.000**, per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, previa dichiarazione al datore di lavoro di avervi diritto, con indicazione del codice fiscale dei figli.

Si ricorda che ai fini della verifica della sussistenza del requisito del figlio a carico occorre far riferimento all'articolo 12, comma 2, Tuir, ai sensi del quale il familiare risulta fiscalmente a carico se ha redditi lordi fino a 2.840,51, ovvero 4.000 euro per i figli con età inferiore a 24 anni.

La procedura di rimborso delle spese pone alcuni interrogativi in merito agli **oneri documentali** che occorre espletare per legittimare la detassazione del rimborso in caso di eventuali controlli da parte degli organi preposti.

La **Circolare n. 5/E/2024** si era espressa al riguardo richiedendo al datore di **acquisire e conservare i giustificativi di spesa** o, in alternativa, di acquisire una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal dipendente** che attestasse il ricorrere, in capo al medesimo dichiarante, dei presupposti previsti dalla legge e, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante *“la circostanza che le stesse non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri”* (cioè al fine di evitare la duplicazione del beneficio in relazione alle medesime spese).

Nella recente **Risposta all'interpello n. 17/2025**, l'Amministrazione finanziaria si è soffermata sui requisiti formali della dichiarazione sostitutiva, chiarendo che la stessa può essere acquisita dall'impresa **con sottoscrizione originale, accompagnata dal documento di identità del sottoscrittore, senza necessità di autentica** ex articolo 21, d.P.R. 445/2000. L'interpretazione poggia sul disposto dell'articolo 38 del Decreto, recante il regime formale delle istanze e delle dichiarazioni rivolte alla pubblica amministrazione e, nella fattispecie che interessa, agli uffici dell'Amministrazione chiamati alle verifiche fiscali.